

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA' PER **INSEGNANTI DI TEORIA** E PER **ISTRUTTORI DI GUIDA** DELLE AUTOSCUOLE.

Approvato con delibera di C.P. n. 45 del 24.06.2011
Modificato con delibera di C.P. n. 87 del 16.09.2011
Modificato con delibera di C.P. n. 133 del 22.12.2011

INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Modalità per il conseguimento dell'attestato	pag. 3
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione all'esame	pag. 3
Art. 3/Bis – Estensione dell'Insegnamento	pag. 5
Art. 4 - Avviso pubblico	pag. 6
Art. 5 - Domanda di ammissione	pag. 6
Art. 6 - Commissione esaminatrice	pag. 7
Art. 7 - Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento	pag. 8
Art. 8 - Sessioni d'esame	pag. 8
Art. 9 - Programmi d'esame	pag. 9
Art. 10 - Prove di esame	pag. 10
Art. 11 - Svolgimento delle prove scritte	pag. 12
Art. 12 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte	pag. 12
Art. 13 - Prove orali	pag. 13
Art. 14 - Processo verbale delle operazioni d'esame	pag. 13
Art. 15 - Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato	pag. 13
Art. 16 - Mancato conseguimento dell'idoneità	pag. 14
Art. 17 - Conversione di abilitazione di istruttore di guida da militare a civile	pag. 14
Art. 18 - Sospensione e revoca dell'abilitazione	pag. 14
Art. 19 - Elenco Provinciale	pag. 15
Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie	pag. 15
Allegati: -1A Schema domanda di ammissione all'esame	pag. 16
-2A Dichiarazione di atto notorio	pag. 18
-3A Dichiarazione sostitutiva di certificazione	pag. 19
- 4A DM 26.01.2011, n. 17	pag. 20
- B Circolare del Settore Formazione Regione Toscana	pag. 34

Art. 1

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, dall'art. 123 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., dal D.M. 17 Maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole", dal punto 5) dell'accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente " Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98" sottoscritto in data 14 Febbraio 2002 e dal D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola", il presente regolamento le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per quanto di competenza e dell'art. 10, del D. L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la Legge 02 aprile 2007, n. 40 " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli".
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle autoscuole per conducenti è attestata dal possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Siena, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Modalità per il conseguimento dell'attestato

1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art. 1 si conseguono previo superamento di appositi esami, i cui programmi e le cui modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore (D.M. 17.05.1995, n. 317 "Atto recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e dal D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola" nonché dal presente atto.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante e/o Istruttore di autoscuola:
 - i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 Agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 Maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;
 - le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
 - coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630,

640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- le persone interdette o in regime di fallimento.

2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **Insegnante di Teoria** deve possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni diciotto;
- essere residente anagraficamente nella Provincia di Siena, oppure ivi domiciliato purché possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Siena;
- essere residente anagraficamente nel territorio della regione Toscana limitatamente per coloro che hanno svolto il corso di formazione iniziale presso il consorzio di autoscuole CO.P.A.S. S.r.l., con sede in Monteriggioni (SI), loc. Badesse, Via della Resistenza, n, 67;
- aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5-septies del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con la Legge 02 aprile 2007, n. 40;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguita a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale.

3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione di **Istruttore di Guida** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni ventuno;
- essere residente anagraficamente nella Provincia di Siena, oppure ivi domiciliato purché possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Siena;
- essere residente anagraficamente nel territorio della regione Toscana limitatamente per coloro che hanno svolto il corso di formazione iniziale presso il consorzio di autoscuole CO.P.A.S. S.r.l., con sede in Monteriggioni (SI), loc. Badesse, Via della Resistenza, n, 67;
- aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5-septies del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con la Legge 02 aprile 2007, n. 40;
- diploma di istruzione di secondo grado;
- essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM);

4. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **Insegnante di Teoria** e **Istruttore di Guida** delle autoscuole deve:

- età non inferiore agli anni ventuno;
- essere residente anagraficamente nella Provincia di Siena, oppure ivi domiciliato purché possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Siena;

- essere residente anagraficamente nel territorio della regione Toscana limitatamente per coloro che hanno svolto il corso di formazione iniziale presso il consorzio di autoscuole CO.P.A.S. S.r.l., con sede in Monteriggioni (SI), loc. Badesse, Via della Resistenza, n, 67;
- aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5-septies del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con la Legge 02 aprile 2007, n. 40;
- possono accedere agli esami dopo la formazione iniziale, con apposito corso, di cui all'art. 10, punto 5-septer del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguita a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categoria A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM);

Art. 3/bis

Estensione dell'Insegnamento - Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Gli Insegnanti/Istruttori già abilitati sostengono gli esami per l'estensione dell'insegnamento esclusivamente con le modalità previste dall'art. 10 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, come sotto indicato:
 - a) L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso di patente di guida comprendente almeno le categoria A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore delle relative patenti speciali su indicate (art. 5, comma 2 dello stesso DM), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a, cioè effettua la seconda prova e la terza prova con esclusione della prima prova a quiz (come descritte al successivo art. 10, capo 4 e segg. del presente regolamento).
 - b) L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di titolo di studio di diploma di istruzione di secondo grado superiore, frequenta il corso di formazione iniziale. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del DM 26 Gennaio 2011, n.17, verte sulle prove a quiz e sulla prova pratica scritta (art. 3, comma 2 dello stesso DM), con esclusione della prova orale (art. 3, comma 2, lettera a, c dello stesso DM) – (come descritte al successivo art. 10, capo 1 e segg. del presente regolamento).

c) L'istruttore abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del suddetto DM, verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, (art. 8, comma 2, lettera c1 dello stesso DM) – (come descritta al successivo art. 10, capo 4.3 lett. a).

L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

Avviso pubblico

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni avverrà mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L'avviso verrà affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Siena ed alle associazioni di categoria.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

Art. 5

Domanda di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati devono presentare alla **Provincia di Siena – Settore Trasporti – P.zza Amendola, n. 29 – 53100** Siena, apposita domanda in forma scritta e in bollo, (**Allegato 1A**), autocertificando il possesso dei requisiti per l'ammissione.
2. Il soggetto che intende sostenere l'esame deve dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non sostenuto nei due mesi antecedenti lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale e che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Settore competente predispone e diffonde sul sito Web dell'Ente, (www.provincia.siena.it), idonei modelli *fac-simile*, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000.
4. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi con versamento di € 80,00 sul cc P.le n. 10662534, intestato a Provincia di Siena con causale "Provincia di Siena – Sanzioni TPL e Diritti – D. Lgs 112/98, utilizzando modello postale a tre sezioni.
5. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Settore Trasporti della Provincia, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti.

6. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame.
7. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata disposizione dirigenziale. Nel provvedimento devono essere espressamente indicate le autorità giurisdizionali competenti per l'esperimento di eventuale ricorso.
8. In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato.
9. La Provincia di Siena non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail.

Art.6

Commissione esaminatrice

1. Gli esami per l'accertamento delle idoneità professionali di cui all'art. 1, si svolgono dinanzi ad apposita Commissione i cui componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U.E.L.", durano in carica di massima tre anni;
2. La Commissione esaminatrice ha i seguenti compiti:
 - a) Prende atto dell'istruttoria eseguita dal Settore Trasporti della Provincia di Siena in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b) Fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c) Accettata, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di guida, al fine della valutazione degli stessi;
3. La Commissione, di seguito descritta, è presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti soggetti:
 - Presidente;
 - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale;
 - un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione Toscana;
 - due rappresentanti della categoria autoscuole in qualità di esperti delle materie d'esame (Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida da almeno cinque anni), individuati dal Dirigente della Provincia di Siena, o suo delegato, tra i nomi proposti dalle Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo indicate come maggiormente rappresentative a livello provinciale dalla locale C.C.I.A.A.;
4. Per ogni effettivo è nominato un supplente.
5. Un dipendente della Provincia appartenente al Settore Trasporti, svolge le mansioni di Segretario ed è designato con Disposizione Dirigenziale.
6. I componenti le Commissioni durano in carica tre anni dalla nomina salvo diversa indicazione dell'Ente.

7. Ai componenti della Commissione, non dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, spetta un gettone di presenza il cui importo è determinato dalla Giunta Provinciale, oltre al rimborso spese secondo la disciplina vigente se residenti fuori dalla Provincia di Siena.

Art. 7

Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.
3. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.
4. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
5. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri designati (Effettivi o Supplenti).
6. al fine di assolvere alle verifiche di compatibilità dei Commissari e Candidati, previste dalle normative vigenti, (C.C., artt. 51 e 52), il Presidente successivamente alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei partecipanti, invia via e-mail e/o via fax ai componenti della commissione i nominativi e il modello di dichiarazione di incompatibilità. Qualora uno o più commissari ravvisassero l'incompatibilità di partecipazione agli esami, tempestivamente provvederanno a delegare i membri supplenti.
7. Le procedure concorsuali devono concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale.

Art.8

Sessioni d'esame

1. Le sessioni d'esame sono due all'anno e si svolgono, **indicativamente**, nei mesi di **Giugno** e **Dicembre**.
2. Salvo casi eccezionali valutati dall'Amministrazione, le sessioni di esame, al fine di una gestione funzionale e sostenibile per lo stesso Ente, sono convocate a fronte di un numero minimo di 3 (tre) richieste per ogni sessione prevista.
3. Sulla base di quanto emerso nella consultazione con i membri della Commissione, il Dirigente del Settore Trasporti indice le sessioni d'esame, con provvedimento che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Siena. Con tale provvedimento sono stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione, la sede, la data e l'ora delle prove d'esame e viene approvato l'avviso pubblico di cui all'art.4.
4. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno 15 giorni prima, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di

comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l'ora di inizio dell'esame.

Art. 9 Programmi d'esame

1. Gli esami per gli Insegnanti di Teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, ed E e dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare, per la durata di 145 ore, riguardante:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario per ore 8;
- Elementi di diritto penale per ore 7;
- Procedure legali in caso di sinistro stradale e assicurazioni e illecito amministrativo per ore 5
- Definizioni, costruzione e manutenzione strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale per ore 10;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento per ore 25;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli per ore 5;
- Autotrasporto di cose ed elementi sull'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità per ore 6;
- Trasporto delle merci pericolose per ore 2;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida per ore 7;
- Norme di comportamento stradale per ore 20;
- Illeciti amministrativi previsti dal CDS e relative sanzioni per ore 5;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni per ore 15;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc, per ore 10;
- Elementi di primo soccorso per ore 5;
- Elementi di fisica per ore 10;
- Autoscuole; normativa, ruolo, inquadramento insegnante per ore 5.

2. Gli esami per Istruttori di Guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma d'esame per conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente, per la durata di ore 80;

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento per ore 20;
- Elementi di fisica per ore 10;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi per ore 10;
- Norme di comportamento stradale per ore 20;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni per ore 10;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc, per ore 5;
- Elementi di primo soccorso per ore 5;

Inoltre è prevista una parte pratica (lezioni individuali) così suddivisa;

1. Abilitazione per istruttori per tutti i veicoli a motore e loro rimorchi, ex art. 6 comma 1 lettere d, cap. d1 (40 ore) del DM 26.01.2011, n. 17.

- 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus;

2. Abilitazione per istruttori per tutti i veicoli a motore e loro rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, ex art. 6 comma 1 lettere d, cap. d2 (32 ore) del DM 26.01.2011, n. 17.
 - 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura;
 - 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro;
 - 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato;
 - 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus;

Art. 10

Prove di esame

1. Per gli Insegnanti di Teoria l'esame verte sulle materie indicate al punto precedente, suddiviso in quattro fasi, da svolgersi in due giorni distinti, di cui al primo giorno le tre prove scritte ed in data successiva la prova orale;
 - **1.1 - La prima prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; non è ammesso alla prova successiva di cui al capo successivo, il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - **1.2 - La seconda prova scritta**, della durata minima di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione sintetica di tre temi scelti dagli argomenti del programma d'esame dalla Commissione; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; il passaggio alla terza prova è ammesso al candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e comunque un complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
 - **1.3 - La terza prova**, verte sulla simulazione di una lezione teorica su un argomento scelto dalla commissione, nella quale il candidato, per accedere alla quarta fase, dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
 - **1.4 - La quarta prova**, sarà una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, nella quale il candidato, per conseguire l'idoneità, dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
2. Al fine della valutazione delle prove, la Commissione, dovrà prendere atto del risultato della prova a quiz, ove è consentito l'errore di massimo di due risposte su ottanta domande, mentre sulle rimanenti prove ha a disposizione complessivi 30 punti per ciascuna prova.
3. L'esito positivo dell'esame, sarà il risultato del superamento, per gradi di passaggio, delle quattro prove suddette e sarà annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
4. Per gli Istruttori di Guida l'esame verte sulle materie di cui al punto 9, e si articola in tre prove come sotto specificate;
 - **4.1 - La prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; non è ammesso alla prova successiva di cui al capo successivo, il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

- **4.2. - La prova orale** verte sugli argomenti indicati al comma 2 del precedente art. 9.
- **4.3. - La prova pratica** di guida, il candidato sostiene le prove pratiche per dimostrazione della propria capacità di istruzione, superandola con un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiori a diciotto rispetto al punteggio massimo di diciotto/trentesimi (18/30), come sotto specificate;

a) capacità di istruzione di alla guida dei veicoli delle categoria A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e loro rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova dovrà avere una cilindrata non inferiore a 600 cc, condotta da membro della commissione che funge da allievo e titolare di patente A;

b) capacità istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotta da membro della commissione che funge da allievo e titolare di patente B, per il conseguimento delle abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e loro rimorchi nonché per la loro revisione ad eccezione dei ciclomotori e motocicli e loro revisione;

c) capacità istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotta da membro della commissione che funge da allievo e titolare di almeno una patente oggetto della prova, per il conseguimento dell'abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e loro rimorchi nonché per la loro revisione ad eccezione dei ciclomotori e motocicli e loro revisione;

5. **I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore alla guida dei veicoli di cui alla categoria B speciale, C speciale e D speciale, sostengono solo le prove d'esame di cui ai punti 4.1. e 4.2. del precedente comma 4.**

6. **Il candidato che intende estendere la propria abilitazione effettuerà le prove secondo le modalità indicate dall'art. 10 del DM 26.01.2011, n. 17, come richiamato all'art. 3/bis del presente regolamento.**

7. L'esito positivo dell'esame sarà annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

8. Le verifiche della prova pratica di guida dovranno essere sostenute su veicoli di autoscuola muniti di doppi comandi.

9. La prova pratica si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

10. La votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in ciascuna prova.

11. Le sedute dedicate alle prove d'esame si intendono comprensive della correzione degli elaborati, laddove previsto.

12. Le prove di concorso, sia scritte che orali, non avranno comunque luogo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487:

- in giorni di festività civile o religiosa del calendario italiano;
- in giorni di festività religiose ebraiche;
- in giorni di festività religiose valdesi.

Art. 11

Svolgimento prove scritte

1. Al candidato viene consegnata, per ciascuna prova di esame, una busta di colore bianco, riportante la data della prova e il timbro dell'Ente.
2. Per le prove scritte, deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dal concorso.
6. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Art. 12

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

1. Il candidato, prima di iniziare la compilazione della prima prova a quiz, vi scrive il proprio nome e cognome e la data di nascita, ed alla fine del lavoro la consegnerà al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci.
2. Per la seconda e la terza prova scritta, il candidato dopo aver svolto la prova mette il foglio o i fogli nella busta e vi scrive nel cartoncino della seconda busta il proprio nome e cognome e data di nascita; dopo averla chiusa inserisce la stessa nella busta dell'elaborato, la chiude e la consegna al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla stessa, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta, la propria firma;
3. Per l'esame per Insegnanti di Teoria, successivamente alla conclusione della terza prova scritta, si procede alla riunione delle buste. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal personale addetto alla vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame.
4. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta delle prove viene apposto un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti.
5. La correzione del secondo elaborato, nel caso di due prove scritte, verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, e sul sito dell'Ente.

7. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 13

Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico.
2. Alle stesse è presente la Commissione esaminatrice regolarmente costituita che procede all'esame dei candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un concorrente.
3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto e per la verbalizzazione delle domande rivolte al candidato dalla Commissione.
4. La Commissione, terminata la prova orale, ovvero terminati tutti i colloqui della giornata, espone le votazioni assegnate nella sede di espletamento della prova, affinché i candidati possano prenderne visione.
5. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano superato singolarmente le prove previste, e comunque la cui votazione minima delle seconda, terza e quarta prova sia uguale o superiore ai diciotto/trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove previste;

Art. 14

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

Art. 15

Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato

1. Ultimate le formalità di cui all'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore competente. L'elenco è pubblicato tramite apposita disposizione conclusiva del procedimento nell'Albo pretorio della Provincia e sul sito Web dell'Ente.
2. L'attestato di idoneità tecnica di insegnante e di istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti, sulla base delle risultanze dell'esame a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo, o a persone da questi delegate in forma scritta.
3. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato all'interessato e il secondo è conservato agli atti, e dà la facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'autoscuola della Provincia competente per territorio;

4. Il Dirigente del Settore competente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
5. Per poter esercitare l'attività di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida presso una Autoscuola della Provincia di Siena, si dovrà essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Siena. Tale tesserino deve essere richiesto con istanza in bollo dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.

Art. 16

Mancato conseguimento dell'idoneità

1. In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di due mesi dalla data dell'esame non superato.
2. Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti al momento della predetta nuova domanda.

Art. 17

Conversione di abilitazione di istruttore di guida da militare a civile

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso con analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
2. Per il rilascio del certificato dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 alla data della presentazione della domanda: le patenti della cat. A e B, ovvero A e DE possono essere state conseguite anche successivamente al congedo.
3. Nel caso in cui il titolare dell'abilitazione di istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, il certificato verrà rilasciato al compimento dell'età suindicata.

Art. 18

Sospensione e revoca dell'abilitazione

1. Qualora all'insegnante di teoria e all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore della notifica del provvedimento di sospensione, al Settore Trasporti della Provincia.
2. Il Dirigente del Settore Trasporti dispone la sospensione dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del Settore Trasporti dispone la sospensione dell'attività per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.
4. La revoca del titolo di abilitazione è disposta dal Dirigente del Settore Trasporti, nel caso di perdita dei requisiti morali o quando venga revocata la patente di guida.

Art. 19

Elenco Provinciale

1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato anche sul sito Web dell'Amministrazione e liberamente consultabile on-line.
2. I certificati di abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità e possono essere inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

1. l'elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale aggiornamento nazionale dello stesso, messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri;
2. Per quanto non disciplinato dal presente Atto si rinvia a specifica normativa, al Codice della Strada e relativo regolamento, nonché ai decreti attuativi;
3. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Legge;
4. Limitatamente ed esclusivamente per la prima sessione d'esame utile bandita dalla Provincia di Siena, sarà possibile accedere all'esame di idoneità all'attività di insegnante e istruttore delle autoscuole ai candidati non residenti nella Regione Toscana che abbiano effettuato il corso di formazione professionale iniziale presso il consorzio delle autoscuole CO.PA.S. con sede in Monteriggioni, loc. Badesse, Via della Resistenza, n, 67.-

Marca da bollo da €
14,62

Allegato 1A

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Alla Provincia di Siena
Settore Trasporti
P.zza Amendola, 29
53100 S I E N A

Domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria - istruttore di guida delle autoscuole - art. 123 D. Lgs. n. 285/92.

Il/la sottoscritto/a nato/a a

il..... chiede di essere ammesso/a a sostenere l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità attestante l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di:

- insegnante di teoria delle autoscuole;
 - istruttore di guida delle autoscuole;
 - insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole;
 - estensione a insegnante di teoria delle autoscuole;
 - estensione a istruttore di guida delle autoscuole;
- (barrare il o i casi che interessano)*

Consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia, dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA DI

a) essere residente in via _____, n. _____, CAP _____
Città _____, Prov. _____;

b) essere di cittadinanza _____;

c) possedere il seguente codice fiscale: _____;

d) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;

e) non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata;

f) possedere il diploma di _____, conseguito presso
l'istituto _____ con sede in _____,
in data _____;

- *per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di istituto superiore di secondo grado;*

➤ per gli istruttori di guida almeno il diploma di istituto di secondo grado;

g) possedere la patente di guida n. _____ rilasciata da _____ di _____ in data _____ con l'abilitazione per le seguenti categorie di veicoli e relative date di conseguimento e scadenza di validità:

Categoria	valida dal	al
A* <input type="checkbox"/>		
B* <input type="checkbox"/>		
C* <input type="checkbox"/>		
D* <input type="checkbox"/>		
DE		

**** indicare se speciale spuntando il quadratino al lato della tipologia di patente***

- per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale oppure B speciale;
- per istruttori di guida almeno della categoria A, B, C+E e D, oppure B, C+E, e D, oppure B speciale, C speciale e D speciale;

h) autorizzare la Provincia di Siena, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il quale provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.

ALLEGA

- a) attestazione dell'avvenuto corso di formazione iniziale (DM 26.01.2011, n. 17);
- b) fotocopia della patente di guida posseduta;
- c) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di **€ 80,00**, sul conto corrente postale n. 10662534 intestato a: **Provincia di Siena – Sanzioni TPL e diritti D. Lgs. 112/1988**, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata (*esame abilitazione insegnante e/o istruttore di autoscuole*);

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo¹:

Sig./Sig.ra _____

Via _____ n. _____ Cap. _____, Prov. _____

Città _____

Recapito telefonico _____

Data _____

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d'identità in corso di validità

¹ Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritto _____

nato il ___/___/___ a _____

di nazionalità _____

residente in _____

via _____ CAP _____

D I C H I A R O

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,

- di non aver mai sostenuto l'esame richiesto;
- di non aver presentato analoga domanda presso un'altra provincia;
- di aver sostenuto l'esame richiesto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è decorso un intervallo di tempo non inferiore a due mesi.

(mettere una **X** sul quadratino del caso che interessa)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445.

_____, li ___/___/___

IL DICHIARANTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto _____
nato il ___/___/_____ a _____
di nazionalità _____
residente in _____
via _____, n. ____ - CAP _____
Codice Fiscale / Partita IVA _____

D I C H I A R O

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,

che non esistono nei miei confronti, né nei confronti dei miei familiari conviventi, le cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445.

_____, li ___/___/___

IL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (11G0056)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;

Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale e' materia di legislazione esclusiva della regione;

Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Considerata la necessita' di determinare i requisiti di idoneita' tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonché i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi e' riconosciuta in materia di formazione;

Vista la necessita' di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;

Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

Art. 2

Corso di formazione iniziale per insegnante

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

Art. 3

Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002,

n. 71.

2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 4

Corsi di formazione periodica per insegnante

1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5

Abilitazioni di istruttore

1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonche' per la loro revisione;

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonche' per la loro revisione.

2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3).

Art. 6

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) eta' non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) patente di guida comprendente:

1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7

Corso di formazione iniziale per istruttore

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. Il corso e' articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta

ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.

3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;

b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;

c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;

d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;

e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

Art. 8

Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.

2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacita' di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalita':

1) capacita' di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

2) capacita' di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

3) capacita' di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o piu' soggetti, titolari di una o piu' patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 9

Corsi di formazione periodica di istruttore

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore gia' abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di

cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 10

Estensione dell'abilitazione

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).

3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1).

4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Art. 11

Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non e' consentito un numero di assenze superiore al dieci per

cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento e' arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.

Art. 12

Docenti dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:

a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;

2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;

3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;

4) laurea magistrale in giurisprudenza;

5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;

b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attivita' almeno negli ultimi cinque anni;

c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attivita' almeno negli ultimi cinque anni;

d) medico iscritto all'Ordine;

e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio 2004;

2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:

a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;

b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);

c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c): ingegnere e psicologo;

d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.

Art. 13

Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalita' e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente

competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attivita' ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.

3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.

Art. 14

Disposizioni finali

1. I costi di frequenza dei corsi di formazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei richiedenti. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 193

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

A) Parte teorica (145 ore)

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	8 ORE
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	7 ORE
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	5 ORE
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale docente: ingegnere o insegnante	10 ORE
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docente: ingegnere o insegnante	25 ORE
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante	5 ORE
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	6 ORE
Trasporto delle merci pericolose docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	2 ORE
Conducenti e titoli abilitativi alla guida docente: soggetto in possesso di uno titoli di cui all'art. 12, comma. 1, lettera a) ovvero insegnante	7 ORE
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante	20 ORE
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni	15 ORE

docenti: psicologo

=====
Stato psicofisico dei conducenti, tempo 10 ORE
di reazione, alcool, ecc
docente: medico

=====
Elementi di primo soccorso 5 ORE
docente: medico

=====
Elementi di fisica 10 ORE
docente: ingegnere o soggetto in possesso
di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera g)

=====
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante 5 ORE
docente: insegnante
=====

(Art.7, comma 2, art . 8, comma 2, art. 10, commi 1 e 3)

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI

A) Parte teorica (80 ore)

=====

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docenti: ingegnere o insegnante	20 ORE
--	--------

=====

Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)	10 ORE
---	--------

=====

Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi docente: ingegnere o istruttore	10 ORE
--	--------

=====

Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante	20 ORE
--	--------

=====

Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo	10 ORE
---	--------

=====

Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. docente: medico	5 ORE
--	-------

=====

Elementi di primo soccorso docente: medico	5 ORE
---	-------

=====

B) Parte pratica (lezioni individuali):

1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d),
capoverso dl) (40 ore):

- a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo
- b) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
- c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
- d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o
autoarticolato
- e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d),
capoverso d2) (32 ore):

- a) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
- b) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
- e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o
autoarticolato
- d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

ALLEGATO 3
(Art.2, comma 3, art.7, comma 3)

FAX SIMILE DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE

Si attesta che il/la Sig. _____
 nat_ a _____ prov. (_____), il
 _____, residente in _____, Via /Piazza
 _____ ha
 frequentato presso questa struttura _____ il corso


- o di formazione iniziale per insegnante/istruttore
- o di estensione dell'abilitazione,

dal _____ al _____
 avviato a seguito di comunicazione del _____ alla Regione _____
 /Provincia Autonoma di _____ (da compilare solo se trattasi di autoscuola o
 centro di istruzione automobilistica).

Luogo e data

Il legale rappresentante soggetto erogatore del corso
 (timbro e firma)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.



REGIONE TOSCANA SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Informativa sulla applicazione del D.M. 17/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «Disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida».

Con la presente informativa la Regione Toscana Settore formazione professionale intende fornire indicazioni per la realizzazione dei corsi di formazione iniziale per insegnanti di autoscuola e istruttori di scuola guida in attuazione a quanto previsto dal D.M. 17/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «Disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida» per quanto di sua competenza.

1) Soggetti attuatori

Possono essere soggetti attuatori dei corsi di formazione:

a- le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120;

b- le agenzie formative accreditate ai sensi DGR 968/2007 (come integrata con DGR 910/2009) che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento degli Organismi che svolgono attività di formazione;

I corsi di formazione per insegnante di autoscuole e istruttore di scuola guida e i corsi di estensione all'abilitazione, sono realizzati dai soggetti previsti nell'art. 13 del D.M. 17/2011 e dalle agenzie formative accreditate ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento delle agenzie formative.

I soggetti attuatori che intendono erogare i corsi di formazione per insegnante di autoscuole e istruttore di scuola guida e i corsi di estensione all'abilitazione, devono garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal D.M. 17/2011. Nello specifico tali requisiti riguardano:

1. adozione di personale docente specializzato come previsto dall'art. 12 del D.M. 17/2011;
2. adozione di apposite attrezzature tecniche e materiale didattico adeguate allo svolgimento dei programmi del corso di formazione allegati 1 e 2 al D.M. 17/2011.

2) Requisiti d'accesso allievi

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio.

I requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola sono previsti all'art. 1 del DM 17\2011;

I Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola sono previsti all'art. 6 del DM 17\2011.

3) Durata e articolazione dei percorsi formativi inseriti nel Repertorio regionale dei profili professionali-dovuti per legge

A-Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola.

Il corso e' articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. Gli standard di progettazione del percorso formativo sono previsti nell'allegato 1 al DM 17/2011.

La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

B- Corso di formazione iniziale per istruttore di scuola guida.

Il corso e' articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del DM 17/2011.

Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, DM 17/2011 sono esonerati dalla parte pratica del corso.

Gli standard di progettazione del percorso formativo sono previsti nell'allegato 2 al DM 17/2011.

I suddetti corsi di formazione si configurano come "percorsi di formazione obbligatoria" tipologia A (aggiornamento) ai sensi della DGR 532\09 s.m.i. (paragrafo C6).

I percorsi di formazione obbligatoria sono inseriti nel Repertorio regionale dei profili professionali- (dovuti per legge).

4) Procedura relativa all'avvio dei corsi

I soggetti attuatori di cui al punto 1 sono tenuti all'osservanza della normativa regionale in materia di formazione professionale per l'erogazione dei corsi di formazione.

I soggetti attuatori presentano domanda di riconoscimento dei corsi di formazione alle province competenti territorialmente (Settore formazione professionale) ai sensi del ex art.17 comma 1 lett. b,LR 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e sm.i.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento DGR569/2006 smi. e DGR 532/09 smi.

e sulla base di quanto previsto dagli avvisi provinciali per l'attività "riconosciuta".

I attuatori di cui al punto 1, lettera a) comunicano previamente l'avvio di un corso alla provincia territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di gestione e di controllo di tali corsi.

5) Attestato di frequenza

Il Soggetto attuatore rilascia all'allievo alla conclusione del corso di formazione un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono stabiliti nell'allegato 3 del D.M. 17/2011.

Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza per i corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 del DM 17/2011, non e' consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso.

La percentuale del dieci per cento e' arrotondata all'ora intera superiore.

Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

Il Soggetto attuatore trasmette l'elenco degli attestati di frequenza rilasciati per ciascun corso alla Provincia territorialmente competente.

Tale attestato di frequenza dovrà essere allegato dall'allievo all'istanza di ammissione all'esame finale di abilitazione previsto dagli artt. 3 comma 3 e 8 comma 4 D.M. 17 del 2011.

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste dall'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, in sede di Conferenza Unificata del 14 febbraio 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore.

6) Attività di controllo e vigilanza

La provincia svolge attività ispettiva e di vigilanza riguardo alla regolarità dei corsi nonché alla sussistenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico ai sensi del D.M. 17 del 2011 e dell'art. 123, commi 11-ter e 11-quater, del D.lgs. 285.